



CANOTTIERI MINCIO
perseverando arrivi

PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIALE



MANTOVA, 16 MAGGIO 2014

ART. 1) La Società: natura giuridica e sede sociale

È costituita la "SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO", Società Cooperativa, con sede in Mantova, in Via Santa Maria Nuova, 15. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali (uffici e depositi) non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

ART. 2) Durata della Società.

1- La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2099.

2- Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dall'Assemblea dei Soci.

La stessa Assemblea potrà pure deliberare lo scioglimento anticipato della Società in data antecedente alla prefissata scadenza di cui al comma 1.

ART. 3) Scopo e finalità.

Lo scopo della Società è quello di offrire ai Soci le migliori condizioni economiche e tecniche possibili dei servizi derivanti dall'organizzazione sportiva a livello amatoriale ed anche agonistico con riferimento a tutti gli sport previsti dal programma olimpico, con particolare riguardo alle discipline del Canottaggio, della Canoa, della Vela, del Nuoto e del Tennis e conseguire perciò un miglioramento fisico morale.

ART. 4) Operatività e principi. Richiami normativi.

1- La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro. Potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione dell'attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91. 52/91. 197/91 ed ai Decreti Legislativi nn. 385/93 e 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio in via occasionale di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali agli scopi sociali.

La Società potrà inoltre assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91. La Società avrà facoltà, altresì, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11 Decreto Legislativo 385/1993, di acquisire fondi con obbligo di rimborso, anche a titolo non oneroso, presso Soci e dipendenti, presso Società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e presso Società controllate da una stessa controllante, con i limiti ed i criteri di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 3 marzo 1994 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione. Potrà inoltre partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita e delle istituzioni previdenziali e assistenziali dei Soci.

2- La Cooperativa può aderire, accettandone e condividendone gli statuti, a organismi di natura cooperativa e di carattere sportivo, alle associazioni nazionali ed agli organismi periferici provinciali o regionali delle categorie nelle cui giurisdizioni ha la propria sede sociale, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

ART. 5) I Soci. Formalità per l' ammissione. Adempimenti conseguenti.

1- Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci e, quindi, far parte della Società tutte le persone fisiche che, previa presentazione di apposita domanda, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.

2- La domanda di ammissione da presentare al Consiglio di Amministrazione deve indicare generalità, professione e indirizzo dell' aspirante Socio.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, in via discrezionale, sulla domanda, con propria delibera e comunica con lettera a.r. al richiedente le proprie decisioni in proposito. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio

indica il termine per il versamento di cui al successivo comma 3 da parte del nuovo Socio, della quota d'iscrizione e dell'importo delle azioni sottoscritte.

3- Il Socio ha l'obbligo di sottoscrivere almeno un'azione del valore di € 25 (euro venticinque), con i conseguenti adeguamenti di legge e con i limiti disposti dall' Art. 2525 C. C.

4- Nel caso in cui l' interessato non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione al versamento della quota d'iscrizione e del capitale sociale, la delibera di accoglimento della domanda adottata dal Consiglio di Amministrazione decade con efficacia "ex tunc".

ART. 6) Obblighi dei Soci. Determinazione delle quote sociali.

1- I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto deciso, con propri provvedimenti deliberativi, dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono, altresì, tenuti al pagamento della quota d'iscrizione così come determinata, di anno in anno, dall'Assemblea, al conferimento della quota sociale sottoscritta e al pagamento della quota annua di frequenza.

2- La quota annua di frequenza potrà essere aumentata fino ad un limite massimo del 100% dell'indice ISTAT dell'ultimo anno sull'imponibile della quota scorporato dall'IVA rispetto alla quota in vigore nel precedente esercizio con motivata decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione. La quota risultante sarà arrotondata all'euro per difetto quando il primo decimale è da 1(uno) a 4(quattro), per eccesso quando il primo decimale è da 5 (cinque) a 9 (nove). Eventuali aumenti o diminuzioni della quota annua di frequenza superiori al predetto limite sono, invece, di competenza dell'Assemblea che potrà deliberare, di anno in anno, in proposito.

ART. 7) Cause di cessazione della qualità di Socio.

1- La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per morte.

2- Ogni Socio ha il diritto di recedere dalla Società, previa comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, con presa atto, sulla comunicazione di recesso con deliberazione dandone comunicazione all' interessato entro i successivi 30 giorni.

Trovano, in ogni caso, applicazione, in materia di recesso, le disposizioni di cui all' Art. 2532 C.C.

ART. 8) Casi di esclusione.

1- L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del Socio che omette o ritarda di oltre 3 (tre) mesi il versamento delle quote sociali, che commette azioni incompatibili col buon nome e gli scopi della Società o che comunque si rende immeritevole di appartenervi a causa di violazioni gravi alle norme di Legge e/o prescrizioni del Regolamento di sede, nonché negli altri casi previsti dall'Art. 2533 C.C.

2- Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere trasmesse ai Soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data di loro adozione. .

3- Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e la Società in merito ai provvedimenti di esclusione sono devolute al giudizio arbitrale di cui al seguente Art. 24.

ART. 9) Adempimenti conseguenti nei casi di recesso e di esclusione.

Ai Soci receduti, esclusi e agli eredi del Socio defunto spetta il rimborso delle somme effettivamente versate per la sola sottoscrizione delle azioni.

Il rimborso in questione dovrà avvenire entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dal giorno in cui si è sciolto il rapporto sociale.

ART. 10) Il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria formata con gli accantonamenti sugli utili e con quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque contributo o liberalità che pervenisse alla Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 11) Il capitale sociale.

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di € 25 (euro venticinque) ciascuna o multiplo fino al massimo di Legge, pagate da ciascuno dei Soci, azioni sulle quali non si percepisce l'interesse legale; le azioni non sono trasferibili. Ciascun Socio potrà possedere il numero di azioni consentito dalla legge.

ART. 12) Esercizio sociale e destinazione utile di esercizio.

- 1- L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'utile di esercizio risultante dal bilancio sarà destinato come segue:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
 - b) 3% (tre per cento) alla costituzione ed incremento del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della Legge 59 del 31/01/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sotto scritto e versato nel limite e con le modalità previste dall'Art. n. 7 della Legge n. 59 del 31/01/1992;
 - d) ad eventuale riserva straordinaria.
- 2- L'Assemblea può deliberare in alternativa alla destinazione di cui ai punti c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato al punto b), venga devoluto a riserva legale di cui al punto a).

ART. 13) Riserve legali e straordinarie.

Le riserve legali e straordinarie sono indivisibili ed è, pertanto, esclusa la possibilità di distribuirle tra i Soci sotto qualsiasi forma non solo durante la vita dell'ente ma anche all'atto del suo scioglimento e ciò anche ai sensi dell'Art. 12 legge 904/77.

ART. 14) Responsabilità. Esenzioni.

- 1- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci rispondono nei limiti delle quote da loro sottoscritte. Il Socio non può compiere individualmente alcuna operazione in nome e per conto della Società e/o che comporti l'assunzione di obbligazioni con responsabilità della Società verso i terzi.
- 2- Qualora la Società dovesse subire delle perdite l'Assemblea Ordinaria dei Soci potrà deliberare le modalità ed i termini per la sua reintegrazione.

ART. 15) Modalità di convocazione delle Assemblee.

- 1- La convocazione delle Assemblee ordinarie o straordinarie avviene mediante **la pubblicazione su due quotidiani locali e sul sito Web della Società con apposito avviso**. Lo stesso avviso deve, inoltre, essere affisso **nei locali di maggior affluenza dei Soci a titolo di esempio, presso il locale Bar, presso il Front Office, nelle bacheche della Sede Sociale**.
- 2- Gli avvisi di cui al comma 1, pubblicati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, devono riportare i punti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata quantomeno nel giorno successivo alla prima.
- 3- Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quanto sopra stabilito, far ricorso ad altre forme di pubblicità notizia al fine di meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
- 4- L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Mantova.

ART. 16) Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

- 1- Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie a seconda dei punti posti all'ordine del giorno.
- 2- L'Assemblea Ordinaria;
 - a) approva il Bilancio;
 - b) procede alle nomine delle cariche sociali;
 - c) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
 - e) delibera su tutte le materie attribuite dalla legge.
- 3- L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ed ha luogo almeno una volta entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto sociale, entro 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve, altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.
- 4- Secondo le disposizioni normative vigenti in materia l'Assemblea è, invece, Straordinaria quando si riunisce per deliberare:
 - a) sulle modifiche dell'atto costitutivo;
 - b) sullo scioglimento anticipato della Società;
 - c) sulla nomina e i poteri dei liquidatori;
 - d) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

ART. 17) Quorum necessario per la validità delle assemblee e per le deliberazioni.

- 1- In prima convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, mentre l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, **l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.**
- 2- L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente a maggioranza **relativa** dei voti presenti su tutti gli argomenti e gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che nelle materie afferenti allo scioglimento e alla liquidazione della Società, all'aumento della responsabilità dei Soci e al trasferimento della Sede. In questi, specifici, casi le relative deliberazioni dovranno essere assunte col voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei Soci intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 18) Modalità di votazione. Diritto al voto. La delega. Presidenza dell'Assemblea.

- 1- **In relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno le votazioni verranno espresse a discrezione del Presidente dell'Assemblea con modalità palese attraverso alzata di mano, o con modalità segreta a mezzo di urne elettorali o con l'ausilio di sistemi elettronici di votazione.**
 - 2- **Il voto segreto è, in ogni caso, obbligatorio per l'elezione delle cariche sociali o in quei casi in cui l'argomento da trattare investe situazioni afferenti a persone.**
- Resta per fermo, anche nelle ipotesi di voto con modalità segreta, la facoltà per il Socio di rendere palese, a verbale, la propria determinazione di voto.
- 3- Hanno diritto al voto nelle Assemblee coloro che risultino iscritti nel "Libro dei Soci" da almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea in corso.
 - 4- Ogni Socio dispone di un solo voto.
 - 5- Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio non amministratore con diritto al voto. **Ogni Socio delegato non può rappresentare più di 1 (uno) Socio. La delega non può essere rilasciata in bianco, ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario, fino all'avvenuto suo esercizio mediante l'espressione del voto.**
 - 6- L'Assemblea elegge chi deve presiederla. Il Presidente eletto nomina il segretario con funzioni anche di verbalizzante.

ART. 19) Il Consiglio di Amministrazione: composizione, durata, poteri.

1- Il Consiglio di Amministrazione è costituito da **5 (cinque)** membri eletti tra i Soci dell'Assemblea.

2- I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili ma non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. Essi non hanno diritto a retribuzione.

3- Nella loro prima riunione i membri del Consiglio nominano un Presidente, **un** Vice Presidente, e un segretario quest'ultimo anche tra persone estranee al Consiglio.

4- Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea e comunque sino all'integrale ricostituzione del Consiglio stesso.

5- In caso di elezione di un numero di consiglieri inferiore a **5 (cinque)**, il Consiglio uscente convocherà nuova Assemblea elettiva entro 21 (ventuno) giorni decorrenti dalla ultima Assemblea elettiva e questo procedimento verrà ripetuto fino all'integrale ricostituzione del Consiglio.

6- Nel caso in cui, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione, venga meno un numero di oltre la metà dei Consiglieri in carica decade l'intero organo amministrativo.

I Consiglieri sono tenuti, in questo caso, a convocare tempestivamente e comunque non oltre giorni 21 (ventuno) nuova Assemblea elettiva.

ART. 20) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1- Il Consiglio si riunisce quante volte il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta anche da un solo Amministratore.

2- Le convocazioni del Consiglio **sono fatte con utilizzo della posta elettronica** spedita agli Amministratori ed ai Sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta; in caso di urgenza le convocazioni potranno essere effettuate 2 (due) giorni prima della seduta. Si ritengono validamente costituite le sedute a cui intervengono almeno **3 (tre)** Amministratori in carica.

3- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

ART. 21) Poteri del Consiglio di Amministrazione. Deleghe

1- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può perciò, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano comunque nell'oggetto sociale e che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

2- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con atto scritto e/o procura, proprie attribuzioni e competenze ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo. Il Consiglio potrà anche avvalersi, qualora ritenuto necessario ed in ragione della specificità delle questioni da affrontare, di persone e/o comitati tecnici consultivi i cui membri possono anche essere estranei al Consiglio stesso. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione specifica con atto scritto e/o con delibera l'incarico assegnato a dette persone e/o comitati nonché i compensi loro spettanti così come concordati.

3- Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di redigere regolamenti interni specifici di ogni settore poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e di definire le mansioni ed i compensi del personale dipendente.

ART. 22) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad altri Amministratori.

ART. 23) Il Collegio sindacale: composizione e compiti.

1- Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti,

eletti dall'Assemblea tra i Soci o i non Soci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili

2- Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci.

3- Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di Legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo e quant'altro stabilito dalla Legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 24) Clausola conciliativa.

1-Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. presso cui ha sede legale la società, con gli effetti previsti dagli Art. 38 e seguenti del D. Lgs. 5/2003. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 25) Clausola compromissoria.

1-Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. presso cui ha sede la società, da un arbitro unico (da un collegio arbitrale di 3 arbitri) nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 26) Controversie relative alle sanzioni disciplinari. Il Collegio dei Probiviri.

1-Tutte le eventuali controversie inerenti l'applicazione di sanzioni disciplinari non comportanti l'esclusione da Socio verranno rimesse al Collegio dei Probiviri.

2- Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

3-Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.

4- I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di sorta. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

ART. 27) Funzionamento tecnico ed amministrativo della Società.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società è disciplinato da un Regolamento di Sede da compilarsi dal

Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

ART. 28) Norma finale.

1-L'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'Art. 17 che dichiara lo scioglimento della Società per qualsiasi motivo, dovrà provvedere alle modalità della liquidazione ed alla nomina del liquidatore o dei liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci determinandone i poteri.

2- In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'Art. 7 della legge 59 del 31/01/1992 e la quota corrispondente ai contributi versati dalla Regione a favore del fondo consortile, deve essere devoluto a Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 comma 1 della legge 59 del 31/01/1992.